

Nota operativa per assistenza odontoiatrica

Nello stilare il “Programma di assistenza odontoiatrica” si è fatto riferimento al DM 09.12.2015 e al Regolamento Regionale di cui alla D.G.R. n. 618 del 02 maggio 2017.

Le due normative non delineano un percorso semplice per l’utente e si è reso necessario prevedere delle modalità fruibili da parte del cittadino. Si sono previsti, pertanto, due tipologie di attestato:

- 1) attestato di leggibilità sanitaria: indispensabile per il cittadino che ha dei dubbi circa la corrispondenza tra la patologia di cui è affetto e l’elencazione in realtà non esaustiva presente nel modello per l’autocertificazione;
- 2) attestato di leggibilità sociale: indispensabile nell’ipotesi che il cittadino intenda presentare l’ISEE e non l’autocertificazione.

Evidentemente lo specialista nel corso della visita potrà rilasciare certificato attestato che trattasi di “soggetto affetto da altra patologia o condizione alla quale è frequentemente o sempre associato complicità di natura odontoiatrica” in analogia a quanto normalmente rilascia per le esenzioni per patologia.

La complessità dell’iter derivante dalle due norme citate ha comportato la scelta che sia ***il professionista erogatore a trattenere l’attestato rilasciato dal distretto e/o l’autocertificazione*** (come previsto dalla normativa) perché solo in presenza di tale documentazione potrà procedere alla erogazione delle prestazioni odontoiatriche non previste per la generalità della popolazione.

Il **distretto** dovrà procedere ad **individuare precisamente gli uffici competenti e a trasmettere a tutti i medici prescrittori** (e anche ai medici degli uffici di esenzione per patologia) una nota chiarificatrice per rendere edotti i pazienti di quale tipologia di prestazione possono usufruire. Il distretto, inoltre, dovrà procedere ai dovuti **controlli** circa le autocertificazioni e circa la corrispondenza tra le prestazioni erogate e le prestazioni previste dall’allegato “A” della D.G.R. n. 618/17.

Resta inteso che l’applicazione di tale normativa non ricorre per gli assistiti che sono già in possesso della avvenuta prenotazione alla data del 15 marzo 2015.